

La Contraffazione alimentare. Disciplina, reati e sanzioni amministrative

Michele Pezzullo *

Tratteremo della contraffazione degli alimenti e dei reati di frode alimentare intesi nella accezione più ampia, esaminando i raggiri e le truffe dannosi per la salute dei cittadini, per le attività commerciali e per le casse del nostro Paese.

Sommario: 1. Premessa. – 2. Contraffazione e pirateria. – 3. OGM. – 4. Marchi. – 5. Marchio Made in Italy. – 6. Etichettatura. – 7. Sicurezza alimentare. – 8. Alimenti. – 9. Sanzioni amministrative e penali. – 10. Tutela del Made in Italy. – 11. Etichettatura dei prodotti e merci. – 12. Commercializzazione e acquisto di prodotti contraffatti. – 13. Igiene degli alimenti. – 14. La frode alimentare. – 15. Contraffazione. – 16. Frode in commercio – art. 515 c.p. – 17. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine – art. 516 c.p. – 18. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci – art. 517 del c.p. – 19. Truffa – art. 640 del c.p.

1. Premessa

Il cibo è elemento fondamentale per la vita, l'organismo ha bisogno di nutrirsi per assicurarsi la giusta forza, efficienza e vitalità e, talvolta, la buona tavola ha anche un peso determinante nelle relazioni umane.

Ma proprio il cibo, la genuinità e la bontà degli alimenti che quotidianamente consumiamo determinano lo stato fisico e la condizione del cittadino-consumatore.

L'interesse primario dei consumatori è determinato, pertanto, dalla fruizione di cibi sicuri sia per l'igiene nella preparazione e nella conservazione, sia per la affidabilità delle indicazioni su origine, requisiti e qualità degli alimenti stessi.

Tratteremo, in tale contesto, della contraffazione degli alimenti e dei reati di frode alimentare intesi nella accezione più ampia, esaminando i raggiri e le truffe dannosi per la salute dei cittadini, per le attività commerciali e per le casse del nostro Paese.

* Comandante di polizia municipale.

In Italia un
piatto tipico
su tre viene
imitato

A tal proposito, la Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) ha evidenziato che in Italia un **piatto tipico italiano su tre viene regolarmente imitato**, procurando così un danno economico per il nostro paese, pari ad oltre 2 miliardi di euro all'anno.

I dati raccolti dalle Camere di commercio forniscono un quadro preciso di tali eventi negativi per la nostra economia che si fonda, in gran parte, su **“il cibo Italian style”** e sui prodotti contrassegnati dal marchio **Made in Italy**, **“... tre provette diventate un marchio di garanzia, uno stile di vita, l'icona di una nazione capace di fare certe cose meglio di come le fanno gli altri”** ⁽¹⁾, ed aggiungiamo “indicazione di qualità, sicurezza ed integrità commerciale, ormai conosciuti in tutto il mondo”.

Ad esempio, i vini italiani consumati negli Stati Uniti nell'anno 2009 hanno fatturato circa 396,60 milioni di dollari, mentre quelli (contraffatti) venduti **“per italiani”** hanno fatturato oltre 943,10; in pratica più del doppio. La maggior parte dei prodotti “falsamente italiani” proviene per il 18% dalla Turchia, il 12% da Singapore, il 7% dall'Ungheria ed il 5% dagli Stati Uniti. Tali prodotti alimentari, all'estero, vengono regolarmente venduti nei negozi e nei ristoranti.

L'**OECD-OCSE** ⁽²⁾, con uno studio del 2008, ha rilevato che il commercio internazionale di beni contraffatti e soggetti a pirateria nel 2005 ammontava a circa 200 miliardi di dollari. Le stime aggiornate, basate sulla crescita e sulla variabilità del commercio tra il 2005 ed il 2007, hanno evidenziato che i beni contraffatti e soggetti a pirateria nel commercio internazionale erano cresciuti costantemente nel periodo 2000/2007 e ammontavano fino a 250 miliardi di dollari nel 2007. Tale indagine ha, altresì, stimato che la quota di beni contraffatti e soggetti a pirateria nel commercio mondiale era cresciuta da 1.85% nel 2000 a 1.95% nel 2007. Questi dati non includevano, però, i beni di produzione e consumo domestici, né i prodotti digitali contraffatti” ⁽³⁾.

I beni
contraffatti
sono cresciuti
costantemente
dal 2000 al
2007

(1) Quotidiano “La Repubblica” del 13 marzo 2011, pag. 29.

(2) OECD: Organization for Economic Cooperation and Development.
OCSE: Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.

(3) “The OECD (2008) study concluded that international trade in counterfeit and pirated goods could have accounted for up to USD 200 billion in 2005. The updated estimates, based on the growth and changing composition of trade between 2005 and 2007, suggest that counterfeit and pirated goods in international trade grew steadily over the period 2000 – 2007 and could amount to up to USD 250 billion in 2007 (Figure 1). The share of counterfeit and pirated goods in world trade is also estimated to have increased from 1.85% in 2000 to 1.95% in 2007. As in the original study, these figures do not include domestically produced and consumed products, or non-tangible pirated digital

Si pensi che per l'anno 2011 è stato stimato che i beni contraffatti ammontano all'8% del commercio mondiale con un **giro d'affari tra i 4 e i 7 miliardi di euro**.

Il CENSIS ha stimato il mercato del falso in Italia produce un ricavo di € 7,1 miliardi, circa lo 0,35% del PIL, con un danno per l'erario di €1,37 miliardi, nonché la perdita circa 110.000 posti di lavoro legali. Ai primi tre posti delle merci maggiormente contraffatte, rispettivamente, si collocano l'abbigliamento e accessori (il 36,7% del mercato totale del falso pari a 2,6 miliardi di euro), cd, dvd, audio, video e software (il 23,2% pari a 1,6 miliardi di euro) e i prodotti alimentari, con gli alcolici e le bevande (il 16,2% pari a 1,153 miliardi di euro).

Sempre secondo una ricerca effettuata dallo stesso Istituto, "... l'immagine della produzione alimentare italiana sui consumatori all'estero è molto legata al cosiddetto Italian style, che è elemento di richiamo ad alto contenuto simbolico... La cultura italiana in materia alimentare è stata individuata, con questa ricerca, come seduzione del buon vivere, nel senso che evoca uno stile di vita percepito dai consumatori come caratterizzato da benessere e qualità e questo aspetto costituisce la base del successo di molti prodotti del comparto agroalimentare italiano." (4)

Da tali dati, per certi versi sconcertanti ma indispensabili per portare avanti una politica mondiale di lotta alla contraffazione, consegue che la contraffazione di un prodotto, di un marchio o di un brevetto, è causa di effetti devastanti per la salute del consumatore, di cui mette a repentaglio la vita, di danni all'economia nazionale, diminuzione del fatturato delle imprese titolari dei marchi dei prodotti contraffatti per la perdita di profitti, danno erariale per il mancato versamento di imposte, perdita di posti di lavoro e, infine, minaccia per la sicurezza pubblica con il finanziamento indiretto delle grandi organizzazioni criminali che si muovono su uno scenario internazionale e, sempre più spesso, gestiscono questo smisurato mercato del falso.

La contraffazione, settore che non conosce crisi, sostenuto purtroppo da una forte e costante domanda da parte dei consumatori, è un evento che interessa i maggiori paesi industrializzati e che, fino ad oggi, li ha visti soccombere.

Il mercato del falso in Italia produce un ricavo di 7,1 mld di euro

La contraffazione è causa di effetti devastanti per la salute del consumatore

products." "Magnitude of counterfeiting and piracy of tangible products: an update"- OECD; November 2009

(4) Relazione "Cibi contraffatti? Vai sul sicuro" di E. E. PICCATI, per la Collana Guida ai diritti; redazione a cura della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino; ottobre 2009.

In Italia tale fenomeno è sviluppato in tutte le maggiori città ed è diventato, ormai, un problema comune che richiede l'intervento degli enti territoriali e nazionali e delle associazioni degli operatori commerciali, nonché l'azione congiunta di tutte le forze di polizia per affrontare ed arginare tale attività illecita.

L'ANCI ha
istituito la
Commissione
"Città Made in
Italy"

A tal proposito, si sottolinea che, in data 8 marzo 2011, il Consiglio nazionale dell'ANCI ha approvato, all'unanimità, una delibera che istituisce la Commissione Anci "Città del Made in Italy" per la promozione del marchio "Città 100% qualità" per difendere il lavoro italiano e combattere la contraffazione. Tale azione di contrasto e repressione del fenomeno deve vedere impegnati in prima linea i comuni attraverso l'impiego sul territorio delle Polizie locali. In tale prospettiva, la Commissione ha previsto, quale prima azione, l'adozione di un modello di Ordinanza che preveda l'attivazione di sportelli per i cittadini presso le Polizie municipali, dove potranno essere segnalate disfunzioni e situazioni di rischio, chiedendo l'intervento degli stessi agenti, con azioni specifiche di vigilanza e controllo, finalizzate alla prevenzione e contrasto di tali attività criminali.

Una battaglia che si può vincere con l'intervento deciso delle forze in campo ma anche con la collaborazione e le scelte che devono fare i cittadini e gli operatori commerciali.

È necessario
sensibilizzare i
consumatori

È necessario, in primo luogo, intervenire sui consumatori con una capillare azione di diffusione dei dati, di sensibilizzazione e di informazione sui rischi legati all'acquisto di merce contraffatta, soprattutto prodotti alimentari. Spesso essi sono indotti a comprare merce contraffatta richiamati da prezzi di mercato più bassi, incoscienti dei rischi per la loro salute, ed anche perché convinti che si tratti di vicende locali, senza alcun collegamento con la connotazione criminosa internazionale che sottende tali commerci proibiti ed illegali.

Altro intervento deciso, e non secondario, per la lotta alla contraffazione deve essere rivolto ad una maggiore, costante e puntuale formazione e aggiornamento delle forze di polizia sulle tecniche di intervento e le normative di contrasto e di lotta a tali forme di criminalità economica.

2. Contraffazione e pirateria

Con il termine "**contraffazione**" si intende la falsificazione, il furto, la riproduzione, l'uso di marchi, modelli e brevetti senza il consenso del titolare del diritto di proprietà degli stessi con il ricavo dei relativi benefici economici.

Diversamente, la "**pirateria**" è intesa quale violazione e modifica dei diritti di proprietà intellettuale e dei diritti d'autore; "sono atti di pirateria

le contraffazioni e le usurpazioni di altrui diritti di proprietà industriale, realizzate dolosamente in modo sistematico”, così definita dall’art. 144 del d.lgs. n. 30/2005 ⁽⁵⁾.

Entrambe non sono limitate solo alle merci non commestibili ma si estendono anche agli alimenti.

La contraffazione alimentare, detta anche “**agropirateria**”, è a sua volta distinta in **falsificazione degli alimenti** e **falsificazione del marchio**:

- La **falsificazione degli alimenti, o sofisticazione**, nota anche come “**frode sulla qualità**”, consiste nella produzione o modificazione di un alimento non naturale perché composto da sostanze diverse per qualità o quantità da quelle che, di norma, lo formano, ovvero perché viene modificato con la sostituzione, sottrazione e/o integrazione degli elementi che lo compongono;
- la **falsificazione del marchio o della indicazione di provenienza geografica o della denominazione di origine**, indicati sullo stesso prodotto alimentare o sulla confezione che l’avvolge, conosciuta anche come “**frode sull’origine**”, è la riproduzione abusiva del brevetto secondo il quale l’alimento è prodotto; occorre precisare, però, che essa non è sempre causa di nocività per il consumatore.

Una frode alimentare molto diffusa deriva, invece, dalla “**falsa indicazione dell’origine per territorio dei prodotti**”. Sono colpiti, soprattutto, i prodotti italiani a maggior diffusione internazionale: formaggi quali Parmesan (il Parmigiano), Asiago, Provolone ed altri sono prodotti in Wisconsin America; i Pomodori San Marzano prodotti in California, sempre in America; mentre i maialini sardi sono allevati in Olanda.

È molto diffusa la falsa indicazione dell’origine per territorio dei prodotti

3. OGM

In relazione alle manipolazioni genetiche dei prodotti alimentari, si fa riferimento agli Organismi geneticamente modificati – **OGM** – disciplinati dal **d.lgs. n. 224/2003** ⁽⁶⁾ che, all’**art. 3, comma 1, lett. b)**, li definisce come “organismo diverso dall’uomo, il cui materiale genetico è stato

(5) Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante “Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273”, in G.U. n. 52 del 4 marzo 2005 – S. O. n. 28.

(6) Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante “Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati”; in G.U. n. 194 del 22 agosto 2003 – S. O. n. 138.

modificato diversamente da quanto accade in natura, mediante accoppiamento o incrocio o con la ricombinazione genetica naturale”.

In pratica, con la sigla OGM si indicano gli organismi con patrimonio genetico modificato attraverso tecniche di ingegneria genetica con manipolazioni del DNA ed introduzione di nuovi geni negli organismi.

L'intervento sul DNA consente di aggiungere all'organismo modificato alcune caratteristiche non presenti in quello originario. Anche gli animali possono essere geneticamente modificati per essere poi impiegati sia per la sperimentazione nei laboratori, sia in zootecnia per procurare sostanze utili all'uomo. L'ingegneria genetica in agricoltura viene utilizzata per ottenere piante resistenti ai parassiti, agli erbicidi o coltivabili in condizioni avverse.

L'impiego e l'immissione nel mercato di OGM sono sottoposti ad autorizzazione ministeriale

L'impiego di tali organismi e l'immissione sul mercato sono sottoposti ad autorizzazione da parte del Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 2 del citato d.lgs. n. 224/2003. L'assenza di tale provvedimento autorizzatorio è sanzionata ai sensi dell'art. 34 dello stesso decreto.

Si sottolinea, infine, che l'inserimento di OGM al di fuori dei casi consentiti ed autorizzati può determinare la presenza di sostanze nocive per la salute dei consumatori e, oltre alle sanzioni specifiche previste, configura anche il reato di frode in commercio.

4. Marchi

Particolare attenzione merita proprio la contraffazione dei marchi, della indicazione di provenienza geografica o della denominazione di origine, per i rischi alla salute dei consumatori e per i rischi di sanzioni anche penali per i contraffattori e per gli stessi consumatori acquirenti, talora, sprovveduti.

Attraverso il marchio il consumatore sceglie un particolare prodotto piuttosto che un altro, verificandone le caratteristiche e le proprietà; il marchio, quindi, indicando la qualità del prodotto determina le scelte del consumatore. Inoltre, proprio il marchio diventa una forma di comunicazione tra il produttore ed il cliente, instaurando un rapporto di fiducia e consenso per le proprietà e le caratteristiche del bene posto in commercio.

I marchi possono essere individuali e collettivi.

I marchi possono essere individuali e collettivi

I marchi individuali indicano un singolo imprenditore, caratterizzano il suo prodotto specifico e lo distinguono da quelli degli altri imprenditori. Possono essere distinti in marchi di fabbrica, marchi di commercio e marchi di servizi. Essi sono registrati e tutelati dal Codice di Proprietà

Industriale, introdotto da ultimo dal decreto legislativo n. 30/2005 (7).

I marchi collettivi non sono legati ad un singolo produttore e possono essere impiegati nel contempo da più imprenditori e, di solito, aggiunti ai marchi individuali dell'azienda; essi possono consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare:

- la qualità del prodotto per le materie prime utilizzate ed il rispetto degli standard stabiliti dal titolare del marchio collettivo (pura lana vergine, vero cuoio);
- l'origine geografica del prodotto, le cui caratteristiche sono legate al luogo di provenienza (il pomodoro di S. Marzano, il vetro di Murano).

Non rientrano fra i marchi le scritte "**Denominazione di Origine Protetta**" (DOP) e "**Indicazione Geografica Protetta**" (IGP), perché non hanno la funzione di "distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese" (8) come i marchi, ma "identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione" (9). Essi devono, comunque, essere registrati.

La **Denominazione di Origine Protetta (DOP)** individua il nome di un zona determinata, di una regione e, talvolta, anche di un singolo paese che designa un prodotto agricolo o alimentare come originario di tale territorio, ove avviene la produzione e/o la trasformazione, le cui qualità sono da rinvenirsi esclusivamente in quel determinato ambiente geografico.

La DOP
individua
una zona
determinata

Le **DOP**, in relazione alla produzione di vini, si classificano in **Denominazioni di Origine Controllata e Garantita (DOCG)** e in **Denominazioni di Origine Controllata (DOC)** (10). Tali indicazioni sono utilizzate dall'Italia per designare i prodotti vitivinicoli DOP, come regolamentati dalla Comunità europea.

L'**Indicazione Geografica Protetta (IGP)** indica una regione, un luogo ed anche un singolo paese che designa un prodotto agricolo o alimentare come originario di tale territorio, ove ha luogo la produzione e/o la

L'IGP
individua una
regione

(7) Vedi nota sub 5.

(8) Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, art. 7- vedi nota sub 5.

(9) Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, art. 29- vedi nota sub 5.

(10) Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; in G.U. n. 96 del 26 aprile 2010.

trasformazione, le cui qualità “possono essere attribuite” alla sua origine geografica.

Le **IGP**, in ordine alla produzione di vini, comprendono anche le **Indicazioni Geografiche Tipiche (IGT)**; quest’ultima indicazione viene utilizzata dall’Italia per designare i vini IGP, come regolamentati dalla Comunità europea.

In pratica, solo una sottile differenza tra i prodotti DOP e quelli IGP.

Il marchio **DOP** viene attribuito a quei prodotti le cui fasi di produzione e trasformazione hanno luogo nella zona da cui il prodotto deriva il nome; tutte le sue caratteristiche, quindi, devono dipendere dall’ambiente geografico, nonché dai fattori naturali e umani. In pratica si deve evidenziare un legame tangibile e concreto tra la qualità del prodotto e la sua origine geografica.

Il marchio **IGP**, invece, viene concesso a quei prodotti per i quali solo alcune fasi di produzione e trasformazione avvengono nella zona dalla quale il prodotto prende il nome e, quindi, solo alcune sue caratteristiche possono essere attribuite all’ambiente geografico. Il legame tra il prodotto e la zona geografica talvolta può consistere anche semplicemente nella notorietà acquisita dalla zona geografica.

Lo scopo primario di assegnare tali “segni distintivi” è quello di promuovere prodotti di qualità con caratteristiche legate al territorio e tutelare sia i produttori iscritti che rispettano il disciplinare, sia il consumatore.

Tali diciture possono essere apposte su prodotti di aziende diverse ma che producono lo stesso bene, ognuna con il proprio marchio di impresa (il prosciutto di Parma).

Anche le contraffazioni e le imitazioni di tali diciture, al pari dei marchi, danno origine a danni gravissimi in termini economici per i produttori autorizzati all’uso di tali sigle, e per i consumatori che pagano per una qualità che il prodotto, di fatto, non ha. Ed ancora danni per la salute in quanto tali prodotti falsificati non sono sottoposti ad alcun controllo.

Per tali motivazioni, anche le sigle DOP e IGP usufruiscono della tutela della legge ⁽¹¹⁾, con il divieto di far uso delle denominazione di origine e indicazioni geografiche che designano o presentano qualità che sono proprie di prodotti che provengono da una località segnalata da un indicazione geografica.

La contraffazione o l’alterazione di tali sigle è punita dal nuovo art. 517-*quater* c.p., la cui trattazione è rinviata alla parte II del presente testo.

Promuovere
prodotti con
caratteristiche
legate al
territorio

La
contraffazione
delle sigle è
punita dall’art.
517-*quater* c.p.

(11) Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, art. 30 – vedi nota sub 5.

5. Marchio Made in Italy

Con la legge n. 350/2003 ⁽¹²⁾ (legge finanziaria 2004), all'art. 4, comma 49, successivamente integrata e modificata dal d.l. n. 35/2005, legge n. 99/2009 e d.l. n. 135/2009, sono state adottate misure per la tutela del marchio "Made in Italy", allo scopo primario di proteggere il consumatore e fornire precise informazioni sull'effettiva origine del prodotto che viene posto in vendita.

A tal fine, i singoli prodotti devono essere individuati con marchi ed etichette che ne garantiscono l'origine, la provenienza, il luogo e le modalità di produzione. Il d.l. n. 135/2009 ⁽¹³⁾, convertito con modifiche dalla legge n. 223/2009 ⁽¹⁴⁾, all'art. 16, comma 1, ha precisato che è classificabile come "**made in Italy**" il prodotto realizzato interamente in Italia e "per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento, sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano". I prodotti con le medesime peculiarità possono essere classificati ed etichettati con le diciture "**100% made in Italy**", "**100% Italia**", "**tutto italiano**".

Il successivo **comma 4** ha previsto che l'uso di tali indicazioni al di fuori dei limiti innanzi descritti, che possono indurre il consumatore in convinzioni ingannevoli, è sanzionato per violazione dell'**art. 517 del Codice penale**.

Ed infine il comma 6 ha inserito all'art. 4 della legge n. 350/2003, dopo il comma 49, i commi 49-*bis* e 49-*ter* che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie della confisca delle merci, per l'uso improprio dei predetti marchi.

Sia delle sanzioni penali che di quelle amministrative, introdotte dai citati commi 4 e 6, tratteremo più dettagliatamente nella seconda parte.

Da ultimo e sempre in tema di tutela del marchio Italia, il recente d.l. n. 83/2012 ⁽¹⁵⁾ (conosciuto come Decreto Sviluppo o Decreto Crescita), convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012 ⁽¹⁶⁾, all'art. 43,

(12) Legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)"; in G.U. n. 299 del 27 dicembre 2003 – S. O. n. 196.

(13) Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"; in G.U. n. 223 del 25 settembre 2009.

(14) Legge 20 novembre 2009, n. 166, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135"; in G.U. n. 274 del 24 novembre 2009, S. O. n. 215.

(15) Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"; in G.U. n. 147 del 26 giugno 2012.

(16) Legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83"; in G.U. n. 187 dell'11 agosto 2012.

comma 1, ha aggiunto al predetto art. 4 della legge n. 350/2003 il comma 49-*quater*; quest'ultimo individuava le Camere di commercio, competenti per territorio, quale organo competente a ricevere il rapporto per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma 49-*bis*.

Il successivo **comma 1-*bis*** dello stesso articolo ha individuato i valori organolettici richiesti per oli di oliva extravergini per poter essere etichettati con la dicitura "Italia" o "italiano", al fine di fornire una corretta informazione a tutela del consumatore e per prevenire frodi nel settore di detti oli.

Come prescritto dal **comma 1-*ter*** la verifica di tali valori sarà affidata ad una commissione di assaggiatori riconosciuti ai sensi dell'art. 5 del decreto 28 febbraio 2012 ⁽¹⁷⁾ del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Infine, il comma 1-*quater* ha stabilito che per "**effettiva origine**" dei prodotti alimentari si deve intendere il luogo di coltivazione o allevamento della materia agricola che viene impiegata per la produzione e preparazione dei prodotti, nonché il luogo ove ha avuto luogo la trasformazione effettiva.

6. Etichettatura

Il consumatore è chiamato ad un primo controllo del prodotto già all'atto dell'acquisto

Il consumatore è chiamato ad un primo rapido controllo del prodotto alimentare già all'atto del suo acquisto, dal momento che potrebbe essere ingannato sulla sua origine, provenienza o qualità. La fonte primaria di informazione a sua disposizione, al fine di scegliere correttamente ciò che acquista, è **l'etichetta**; le indicazioni fornite in ordine al nome del prodotto, la quantità, le condizioni di conservazione e di scadenza, mettono l'utente in condizione di scegliere al meglio per evitare di comprare prodotti di dubbia provenienza, peraltro dannosi per la salute.

La disciplina dell'etichettatura dei prodotti alimentari è stata, in passato, alquanto scarna e lacunosa; inizialmente solo l'art. 8 della legge n. 283/1962 ⁽¹⁸⁾ aveva in qualche modo, ed in forma alquanto generica,

⁽¹⁷⁾ Ministero Politiche Agricole e Forestali – Decreto 28 febbraio 2012; in G.U. n. 97 del 26 aprile 2012.

⁽¹⁸⁾ Legge 30 aprile 1962, n. 283, recante "Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del t.u. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"; in G.U. 4 giugno 1962, n. 139.

previsto l'obbligo dell'indicazione, sulla **confezione (e non sull'etichetta)** dei prodotti alimentari, del nome del prodotto, il marchio, l'elenco degli ingredienti, il peso ed il volume.

Con il d.lgs. n. 109/1992 ⁽¹⁹⁾ l'etichettatura dei prodotti alimentari ha ricevuto una prima tutela di carattere amministrativo, salvo rinvenire gli estremi della frode in commercio punita dagli articoli 515 e seguenti del Codice penale. Tale decreto, successivamente modificato dal d.lgs. n. 181/2003 ⁽²⁰⁾, regola compiutamente l'etichettatura del prodotto alimentare, prescrivendo una serie di obblighi a carico dei produttori, a tutela della salute del consumatore finale.

L'etichettatura dei prodotti alimentari ha ricevuto una tutela di carattere amministrativo con il d.lgs. 109/1992

In particolare, l'art. 3 ha stabilito l'obbligo di indicare, in lingua italiana:

- la denominazione di vendita;
- l'elenco degli ingredienti;
- la quantità netta o nominale;
- il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
- il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità europea;
- la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
- le modalità di conservazione e di utilizzazione;
- una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;
- il luogo di origine o di provenienza, qualora l'acquirente possa essere indotto in errore sulla origine e provenienza del prodotto;
- eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia la presenza di organismi geneticamente modificati.

Invero, si ritiene utile precisare la terminologia riportata sull'etichetta in ordine alle due diverse diciture relative al termine minimo di conservazione di un prodotto ed alla data di scadenza: **“da consumarsi preferibilmente entro il ...”**, ovvero **“da consumarsi entro il ...”**, entrambe seguite dalla data.

Tali indicazioni non esprimono lo stesso concetto, infatti:

(19) Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante “Attuazione delle direttive (CEE) n. 395/89 e (CEE) n. 396/89, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari”; in G.U. n. 39 del 17 febbraio 1992 – S. O. n. 31.

(20) Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 181, recante “Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità”; in G.U. n. 167 del 21 luglio 2003.

- l'art. 10 del citato d.lgs. n. 109/1992 precisa che la dicitura **“da consumarsi preferibilmente entro il ...”** individua il **termine minimo di conservazione**, la data entro la quale l'alimento conserva integre le sue proprietà organolettiche in adeguate condizioni di conservazione; il prodotto, in data successiva può essere ancora consumato, perché tale dicitura non specifica che dopo la data indicata esso non è nocivo.

Il termine minimo di conservazione è determinato dal produttore o dal confezionatore

Il termine minimo di conservazione è determinato dal produttore o dal confezionatore ed è apposto sotto la loro diretta responsabilità. Esso si compone dell'indicazione, nell'ordine, del giorno, del mese e dell'anno ed è espresso:

- del giorno e del mese per i prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi;
- del mese e dell'anno per i prodotti alimentari conservabili per più di tre mesi e meno di diciotto mesi;
- del solo anno per i prodotti alimentari conservabili per più di diciotto mesi.

Qualora necessitano particolari accorgimenti per la conservazione del prodotto, le predette indicazioni si completano con le istruzioni sulle condizioni di conservazione.

- il successivo art. 10-*bis* del medesimo decreto stabilisce che sui prodotti alimentari preconfezionati, rapidamente deperibili e che possono costituire un pericolo per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla **data di scadenza**, con la dicitura “da consumarsi entro il ...” ed indica la data entro la quale il prodotto deve essere necessariamente consumato; dopo tale termine l'uso dell'alimento può causare danni al consumatore.

La data di scadenza, inoltre, deve comprendere, nell'ordine ed in modo chiaro, il giorno, il mese ed eventualmente l'anno, con l'indicazione delle condizioni di conservazione e, se prescritto, la temperatura in base alla quale viene determinato il periodo di validità.

La vendita dei prodotti che riportano la data di scadenza è vietata dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione.

Diversamente, l'art. 16 del medesimo decreto, prescrive che i prodotti alimentari non preconfezionati all'origine, ovvero venduti in modo frazionato ma in origine preconfezionati, devono essere posti in vendita in

appositi recipienti recanti un cartello ⁽²¹⁾ sul quale devono essere trascritti:

- le indicazioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e b) del predetto decreto, indicanti la denominazione di vendita e l'elenco degli ingredienti;
- le modalità di conservazione per i prodotti alimentari molto deperibili, se necessario;
- la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580;
- il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% vol.

Tale cartello può essere collocato anche nei settori ove sono esposti i prodotti.

Inoltre, per quanto riguarda i prodotti della gelateria, pasticceria e panetteria, l'elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico cartello tenuto ben in vista nel settore di esposizione.

Infine, per i prodotti di gastronomia, compresi gli alimentari preparati e pronti per cuocere, l'elenco degli ingredienti può essere riportato su apposito registro o altro sistema da tenersi bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti alimentari.

7. Sicurezza alimentare

In ordine al concetto di sicurezza e salute, si sottolinea che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel protocollo costitutivo, ha stabilito che "il possesso del miglior stato di salute che l'individuo è capace di raggiungere costituisce uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano" ⁽²²⁾, mentre la nostra Carta Costituzionale, all'art. 32, tutela il diritto alla salute come diritto fondamentale dell'individuo.

Proprio la tutela della **sicurezza alimentare** è la priorità perseguita dalla legislazione europea ed italiana per accrescere la fiducia del consumatore e assicurare la fruizione di alimenti sicuri. Il sistema principale su cui si fonda è il metodo **HACCP** ⁽²³⁾, relativo alle norme di autocontrollo dei prodotti alimentari e modalità di verifica dell'osservanza delle norme generali di igiene, attraverso il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici del sistema di preparazione, trasformazione, confezionamento,

Il possesso del miglior stato di salute raggiungibile costituisce diritto fondamentale dell'essere umano

(21) Il Ministero dell'industria commercio e artigianato con il decreto 20 dicembre 1994, ha emanato le direttive sulle modalità di realizzazione del cartello da applicare ai prodotti sfusi.

(22) Protocollo costitutivo dell'OMS, sottoscritto a New York il 22 luglio 1946.

(23) HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points.

trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita, compresa la somministrazione, dei prodotti alimentari, introdotto dal d.lgs. n. 155/1997 ⁽²⁴⁾, abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. o) del d.lgs. n. 193/1997 ⁽²⁵⁾, in seguito meglio disciplinato dall'art. 5 del Regolamento 852/2004/CE ⁽²⁶⁾. In buona sostanza, tale sistema è rivolto alla individuazione e prevenzione di malattie infettive e tossiche di natura alimentare a tutela della salute dei consumatori, nonché alla valutazione dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature utilizzate e degli alimenti.

Successivamente, sempre nel contesto della sicurezza alimentare ed al fine di prevenire pratiche di adulterazione degli alimenti e di frode ai danni del consumatore, è stato recepito il Regolamento CE 178/2002 ⁽²⁷⁾, in vigore in Italia dal 1 gennaio 2005, che all'art.18, comma 1, stabilisce "È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime"; rintracciabilità che consente di ricostruire e seguire il percorso di un alimento per fornire al consumatore informazioni puntuali sui prodotti non conformi, introducendo l'obbligo della **tracciabilità** di filiera, da cui discende la **rintracciabilità** di tutti i prodotti alimentari e di quelli utilizzati per la loro formazione:

La tracciabilità è il passaggio di informazioni lungo la filiera alimentare

- **tracciabilità** è il passaggio di informazioni lungo la filiera alimentare, segue il prodotto "dal campo alla tavola"; consente, in pratica, il controllo dei singoli prodotti, dall'inizio alla fine, attraverso le varie fasi della produzione, lavorazione e trasformazione, per fornire tutte le informazioni al consumatore;

(24) Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari", in G.U. 13 giugno 1997, n. 136.

(25) Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore", in G.U. 9 novembre 2007, n. 261 – Suppl. Ordinario n. 228.

(26) Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, n. 852, recante "Regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari"; in G.U.C.E. L139/1 del 30 aprile 2004.

(27) Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, n.178/2002, recante "I principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare", in G.U.C.E. L 31/1 del 01 febbraio 2002; in vigore dal 21 febbraio 2002.

- **rintracciabilità** è “la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione” ⁽²⁸⁾, al fine di consentire il ritiro dal mercato delle merci non salubri, di risalire alle cause di non conformità e di accertare le responsabilità nelle diverse fasi.

La rintracciabilità è la possibilità di ricostruire il percorso di un alimento

Ed ancora, sul tema della tutela dell’igiene degli alimenti, ricordiamo che i laboratori di manipolazione, preparazione, produzione e confezionamento di prodotti alimentari, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché i depositi all’ingrosso di alimenti, devono essere provvisti di autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art. 2 della legge n. 283/1962 ⁽²⁹⁾, abrogato dall’art. 3, comma 1, lett. s) del d.lgs. n. 193/2007 ⁽³⁰⁾.

Il **Regolamento CE 852/2004, all’art. 6, comma 2**, ha sostituito tale autorizzazione sanitaria prevedendo che “In particolare, ogni operatore del settore alimentare notifica all’opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento”.

La Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 9 febbraio 2006 ha emanato le direttive per l’applicazione di tale disciplina comunitaria, stabilendo che l’autorità competente a ricevere la notifica è individuata nell’Asl territoriale che dovrà provvedere a registrare le attività predette. Ha, inoltre, previsto che gli operatori del settore alimentare, avrebbero dovuto procedere alla registrazione mediante una denuncia di inizio attività – DIA, ad efficacia differita di ben 45 giorni. A seguito della riformulazione dell’art. 19 della legge 241/90, introdotta dall’art. 49, comma 4-*bis*, della legge n. 122/2010, la **SCIA** (segnalazione certificata di inizio attività), **ad efficacia immediata**, ha sostituito la DIA.

(28) Regolamento CE 178 del 28 gennaio 2002, art. 3, comma 1 - 15): definizione di rintracciabilità.

(29) Legge 30 aprile 1962, n. 283, recante “Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”; in G.U. n. 139 del 4 giugno 1962.

(30) Vedi nota sub 15.

8. Alimenti

Sono considerati “**alimenti**” le merci commestibili o quelle che divengono tali a seguito di processi di lavorazione. Sono sostanze destinate all'alimentazione anche gli animali vivi destinati al consumo, dopo la macellazione (bovino, ovino ecc.), l'acqua di superficie che serve per l'irrigazione dei campi e per l'allevamento del bestiame, da cui poi vengono prodotti gli alimenti. Pertanto anche la contaminazione o contraffazione di uno solo di questi elementi è causa di frode alimentare e, quindi, soggiace alle sanzioni previste dall'art. 440 del Codice penale.

Gli alimenti si distinguono in prodotti agricoli, agroalimentari e alimentari

Il termine “alimenti” viene, di solito, impiegato per indicare in modo generico i prodotti destinati all'alimentazione umana o animale; essi vanno, invece, differenziati in prodotti agricoli, prodotti agroalimentari e prodotti alimentari ⁽³¹⁾:

- **prodotti agricoli**, ottenuti dall'allevamento di animali e piante destinati all'alimentazione umana (grano, frutta, verdure, latte, carne);
- **prodotti agroalimentari**, comprendono i prodotti agricoli e quelli ottenuti attraverso la loro trasformazione (farina, succhi di frutta, formaggi, insaccati);
- **prodotti alimentari**, comprendono i prodotti agricoli e agroalimentari, quelli destinati all'alimentazione umana, anche non alla prima trasformazione (pane, dolci, pasta).

Inoltre, con il termine “**filiera produttiva**” sono indicati gli imprenditori che operano per la realizzazione di un prodotto ultimato e della sua confezione; la filiera è definita breve per i prodotti agricoli ed agroalimentari, mentre è più articolata per quelli alimentari.

La filiera dei prodotti alimentari può, quindi, comprendere un gran numero di imprenditori, tutti rivolti al rispetto rigoroso delle norme sulla salubrità e cura degli alimenti a tutela dei consumatori.

Ed infine, sempre in tema di alimenti, riteniamo utile fornire un'ultima indicazione relativa alle cifre marcate sul **guscio delle uova**, che consentono al consumatore di individuare la loro provenienza e le modalità di allevamento delle galline.

La sigla di “**0**”, apposta sul guscio, indica che l'uovo è stato deposto da una gallina allevata con modalità biologiche.

Il segno “**1**”, indica che l'uovo è stato deposto da una gallina allevata all'aperto.

Il segno “**2**”, indica che l'uovo è stato deposto da una gallina allevata a “terra”, cioè lasciata libera di razzolare nei campi.

(31) Vedi nota sub 4.

Il segno “3”, indica che l’uovo è stato deposto da una gallina allevata in batteria; animale che viene allevato solo nelle gabbie, in pochi centimetri, e sono detti galline ovaiole, lasciate in vita circa un anno per produrre solo uova.

È di ogni evidenza che la qualità delle uova ed il valore proteico sono di gran lunga superiore nelle galline allevate allo stato libero, rispetto a quelle allevate nei piccoli spazi delle gabbie.

Ultima curiosità relativa ai gusci delle uova: quelli delle galline allevate all’aperto, sono più spessi e consistenti di quelli delle galline ovaiole; mentre il colore dei gusci, bianco o marroncino, non muta con la diversa tipologia di allevamento.

9. Sanzioni amministrative e penali

Al fine di contrastare e contenere l’illecita attività della contraffazione, il legislatore ha previsto sanzioni amministrative e penali per le violazioni che si configurano nelle condotte illecite poste in essere sia dagli imprenditori ed operatori commerciali nelle fattispecie innanzi esposte sia a carico dei cittadini che acquistano i prodotti contraffatti posti in vendita.

In ordine alle diverse fattispecie sono state individuate le differenti sanzioni, nonché la relativa giurisprudenza.

Il legislatore ha previsto sanzioni amministrative e penali

10. Tutela del Made in Italy

La citata legge n. 350/2003, all’art. 4, comma 49, ha stabilito che l’immissione sul mercato e la commercializzazione di merce recante “**false o fallaci indicazione**” di provenienza od origine italiana, che possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, costituisce reato punito ai sensi dell’art. 517 del Codice penale, le cui sanzioni saranno di seguito dettagliatamente individuate.

Invece, il successivo comma 49-bis ha previsto che l’uso del marchio, da parte del titolare dell’azienda, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, in assenza di precise ed evidenti indicazioni sull’origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull’effettiva origine del prodotto, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 a € 250.000,00; il rapporto, ex art. 17 della legge n. 689/1981, sarà inviato alla Camera di commercio competente per territorio ⁽³²⁾.

(32) Vedi alla voce “Marchio Made in Italy”, pag. 7.

11. Etichettatura dei prodotti e merci

Il decreto legislativo n. 109/1992, che per primo ha disposto in ordine all'etichettatura dei prodotti alimentari, all'art. 18 ha stabilito le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni degli obblighi previsti per i produttori e commercianti.

In particolare:

- il comma 1, per le violazioni relative ad etichette non corrette e poco trasparenti, nonché alla pubblicità dei prodotti alimentari che non garantisce una precisa informazione per il consumatore, ha previsto la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremilacinquecento a euro diciottomila;
- il comma 2 punisce la messa in vendita di prodotti in assenza delle indicazioni previste dall'art. 3, compreso l'obbligo dell'uso della lingua italiana, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro milleseicento a euro novemilacinquecento;
- analoga sanzione è prevista per la messa in vendita di prodotti nel giorno successivo alla data di scadenza, come previsto dall'art. 10-bis, nonché per le modalità di indicazioni delle riferimenti obbligatori, stabiliti dall'art. 14;
- il comma 3 persegue, invece, le violazioni relative alle indicazioni stabilite per il termine minimo di conservazione di cui all'art. 10, nonché le indicazioni relative alla denominazione di vendita, ingredienti, quantità di prodotto, alla sede dello stabilimento, alle informazioni per la vendita dei prodotti sfusi, determinando una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a euro 3.500;
- il comma 4, infine, assegna alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano la competenza a ricevere il rapporto ed applicare le citate sanzioni.

Coloro che accettano prodotti contraffatti sono perseguiti con sanzione amministrativa

12. Commercializzazione e acquisto di prodotti contraffatti

Coloro che acquistano o accettano prodotti contraffatti, senza averne prima accertata la legittima provenienza, sono perseguiti, ai sensi dell'art. 1, comma 7 del d.l. n. 35/2005 ⁽³³⁾, con sanzione amministrativa pecuniaria

(33) Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 recante "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale", in G.U. n. 62 del 16 marzo 2005; convertito in Legge 14 maggio 2005, n. 80, recante "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Delegha al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure

da € 100,00 a € 7.000,00, con p.m.r. € 200,00, a seguito della modifica apportata dall'art. 17, comma 2, della legge n. 99/2009 ⁽³⁴⁾, con l'applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo finalizzato alla confisca degli stessi prodotti, ex art. 13 legge n. 689/1981 ⁽³⁵⁾.

Tale comportamento integra anche il reato di incauto acquisto ex art. 712 del codice penale che stabilisce "chiunque acquista, senza averne prima accertata la legittima provenienza, o comunque riceve a qualsiasi titolo cose che per la loro qualità, per la condizione di chi le offre, per l'entità del prezzo, si ha motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a euro 10.000. Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo le predette cose, senza averne prima accertata la legittima provenienza".

Poiché entrambe le normative citate puniscono la medesima fattispecie con sanzione amministrativa pecuniaria e con sanzione penale, si pone il problema del concorso di norme e, quindi, la relativa applicazione di sanzioni a carico dei trasgressori.

A tal proposito, occorre far riferimento all'art. 9 della citata legge n. 689/1981, relativo al principio di specialità, che in merito dispone che quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

Sulla base di tale principio si ritiene che per la fattispecie in argomento trovi applicazione l'art. 1, comma 7, del d.l. n. 35/2005 rispetto all'art. 712 del c.p., ma solo per le merci che sono soggette alla tutela della proprietà intellettuale. Invece lo stesso art. 712 del c.p. si applica in tutti gli altri casi in cui i beni acquistati provengono da altri reati (es. furto, rapina ecc.).

Il comma 3 del predetto articolo prevede, altresì, la **confisca amministrativa dei locali** ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti la merce contraffatta.

Vi è, infine, da evidenziare che il medesimo art. 1, comma 7 del d.l. n. 35/2005 ha, inoltre, previsto che qualora l'acquisto sia effettuato da un

concorsuali", in G.U. n. 123 del 28 maggio 2005.

(34) Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"; in G.U. n. 176 del 31 luglio 2009 – S. O. n. 136.

(35) Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale"; in G.U. n. 329 del 30 novembre 1981 – S.O.

operatore commerciale o importatore o da altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di € 20.000 e fino ad € 1.000.000 con p.m.r. di € 40.000 ai sensi della legge n. 689/1981.

13. Igiene degli alimenti

Restando in tema di tutela del consumatore, si evidenzia la fattispecie di reato configurabile con la produzione ed il commercio di alimenti insalubri, mal conservati o insudiciati da parassiti o con residui tossici, sanzionato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 283/1962 ⁽³⁶⁾ con l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da € 2.582 a 46.481, mentre, per le altre violazioni dei medesimi articoli, è stabilito l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da € 309 a 30.987.

In entrambi le ipotesi il giudice dispone anche la pubblicazione della sentenza di condanna su uno o più giornali a diffusione nazionale.

In merito, si rileva che integra la fattispecie di reato anche il mero congelamento del prodotto effettuato in maniera inappropriata; infatti il cattivo stato di conservazione è riferibile non soltanto alle caratteristiche intrinseche del prodotto alimentare, ma anche alle modalità estrinseche con cui si realizza.

La Corte di Cassazione, sez. III penale, con sentenza n. 11996 del 25 marzo 2011, ha stabilito che ai fini della configurabilità del reato di detenzione o vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione (art. 5, lett. b) l. n. 283/1962) non è necessario accertare la sussistenza di un concreto danno per la salute o un concreto deterioramento del prodotto. Trattandosi, infatti, di un reato di pericolo, è sufficiente che le modalità di conservazione possano determinare il pericolo di tale danno o di deterioramento. La Suprema Corte ha, pertanto, incluso tale fattispecie di reato nella categoria dei reati di pericolo e non di danno, a volere intendere che risulta preminente la tutela del consumatore rispetto anche al mero pericolo di una cattiva conservazione di sostanze alimentari che ne alteri o deteriori le proprietà organolettiche, a prescindere dal concreto ed effettivo verificarsi dell'evento.

Pertanto, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 5, lett. b) legge 283/62, la vendita o detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, non è necessario accertare la sussistenza di un concreto danno per la salute o un concreto deterioramento del

(36) Vedi nota sub 18.

prodotto, poiché, trattandosi di un reato di pericolo, è sufficiente che le modalità di conservazione possano cagionare il pericolo di un tale danno.

Di contro, si deve anche sottolineare che con la sentenza n. 30425/2012 la Corte di Cassazione, sez. III penale, ha assolto un commerciante che aveva posto in vendita dei prodotti oltre la data di scadenza ed era stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 5, lettera *b*) della legge n. 283/1962, per alimenti in cattivo stato di conservazione.

Di fatto l'organo giudicante ha ribadito che non basta che un prodotto sia venduto oltre la data di scadenza per determinare che lo stesso sia in cattivo stato di conservazione ma sono necessari altri elementi che determinino la realizzazione del comportamento criminoso da parte del rivenditore.

Giova, a tal proposito, ricordare che tale reato rientra tra i cosiddetti reati di pericolo ovvero per il quale accertamento non è necessario il verificarsi dell'alterazione dei prodotti (peraltro punita dall'art. 5, lettera *d*) della Legge 283/62) ma unicamente che gli alimenti siano stati trattati in modo da creare un pericolo reale ed effettivo per gli stessi, tra i quali **non è sicuramente sufficiente il mero accertamento delle scadenze dei prodotti alimentari.**

Infine, in ordine ai controlli in materia di sicurezza alimentare, si ricorda che il d.lgs. n. 193/2007 ⁽³⁷⁾ ha stabilito, all'art. 6, le seguenti sanzioni relative a violazioni in materia di sicurezza alimentare:

- comma 3: l'operatore che, ai sensi del Regolamento CE 852/04, non provvede a registrare con SCIA – già DIA differita (che ha sostituito l'autorizzazione sanitaria) la propria attività di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, ovvero effettua tali attività quando la registrazione è stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500,00 a € 9.000,00, con pagamento in misura ridotta pari a € 3.000,00.

(37) Vedi nota 25.

Nel caso in cui le attività, pur già autorizzate (in possesso di autorizzazione sanitaria, ex art. 2 legge n. 283/1962, da registrarsi comunque entro il 2009), non siano state comunicate all'Autorità competente (ASL) per l'aggiornamento della registrazione, è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00, con pagamento in misura ridotta pari a € 1.000,00.

Si ricorda che permane, comunque, l'obbligo per gli Uffici competenti dell'adozione dell'ordinanza di sospensione dell'attività;

- comma 6: l'operatore del settore alimentare che omette di predisporre le procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica e in materia di informazioni sulla catena alimentare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 6.000,00, con pagamento in misura ridotta pari a € 2.000,00;
- comma 10: l'operatore del settore alimentare che immette in commercio carni fresche refrigerate o congelate senza la bollatura sanitaria di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 854/2004, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 18.000, con pagamento in misura ridotta pari a € 6.000, per ogni lotto di carne non bollato;
- comma 11: l'operatore del settore alimentare che trasporta lotti di molluschi bivalvi vivi senza il documento di accompagnamento di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione VII, capitolo 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 6.000, con pagamento in misura ridotta pari a € 2.000;
- comma 12: l'operatore del settore alimentare che immette sul mercato molluschi bivalvi vivi senza che gli stessi transitino per un centro di spedizione, fatte salve le disposizioni relative ai pettinidi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 all. III, sez. VII, cap. IX, punto 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 6.000, con pagamento in misura ridotta pari a € 2.000.

Alla stessa sanzione sono sottoposti gli operatori che immettono sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone di produzione della classe B o C senza che gli stessi siano stati sottoposti al previsto periodo di depurazione;

- comma 13: l'operatore del settore alimentare che immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, diversi dai pettinidi, provenienti da una zona non classificata dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 12.000 con pagamento in misura ridotta pari a € 4.000;
- comma 14: l'operatore del settore alimentare che immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 30.000, con pagamento in misura ridotta pari a € 10.000.

14. La frode alimentare

Non tutte le condotte nocive degli interessi del consumatore al diritto ad una sana alimentazione costituiscono una frode alimentare (ad esempio quando il consumatore può essere in grado di valutare la cattiva conservazione di un prodotto), come del resto non tutte le frodi alimentari determinano pericolo per la salute dell'utente, pur essendo sanzionate penalmente (sempre il consumatore può essere ingannato sulla provenienza di un bene, ma non per questo viene messa in pericolo la sua salute).

Tali esempi per evidenziare che condotte diverse determinano differenti ipotesi di violazioni sanzionate dalla legge con pene diversamente modulate. Ne consegue che l'operatore delle forze di polizia, impiegato nella lotta alla contraffazione delle merci, è chiamato ad una giusta conoscenza delle norme ed una altrettanto puntuale indicazione delle norme violate.

Proprio in tema di tutela della salute pubblica ed igiene degli alimenti, si rileva, invero, che il legislatore non ha sanzionato penalmente solo la condotta volontaria di contraffazione, di adulterazione e di commercio di prodotti alimentari, perseguite dagli articoli 439, 440, 441, 442, 444 del c.p., ma anche la condotta colposa determinata da negligenza nel verificare la salubrità dei prodotti distribuiti per il consumo, posti in commercio o detenuti per il commercio, sanzionata dall'art. 452 c.p.

In tema, invece, di tutela del consumatore trovano applicazione gli articoli 515, 516 e 517 del c.p. che sanzionano, rispettivamente, il delitto di frode in commercio, la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, nonché l'art. 640 c.p. che persegue il reato di truffa.

15. Contraffazione

Il nuovo articolo 517-*quater* c.p. ha stabilito nuove sanzioni a carico di coloro che introducono nel territorio statale, detengono per la vendita o pongono in vendita beni con le sigle alterate o contraffatte di indicazioni geografiche (IGP) o denominazioni di origine (DOP) di prodotti alimentari, prevedendo la reclusione fino a due anni e la multa fino a € 20.000.

Inoltre, la già citata legge 99/2009, agli articoli 15, 16 e 17, è intervenuta anche in materia di tutela dei diritti della proprietà intellettuale e di contrasto alla contraffazione, inasprendo le sanzioni sia penali che pecuniarie stabilite dagli articoli 473 e 474 c.p., introducendo, con l'articolo 474-*bis*, l'istituto della cosiddetta "confisca per equivalente". In pratica

Non tutte le condotte nocive degli interessi del consumatore al diritto di sana alimentazione costituiscono frode alimentare

l'Autorità Giudiziaria può procedere alla confisca dei beni contraffatti che servirono a commettere il reato e dei relativi profitti a chiunque appartengano, stabilendo che quando non è possibile eseguire tale provvedimento, si procedere alla confisca dei beni che sono nella disponibilità del colpevole in misura equivalente.

Gli articoli 474-ter e 474-quater hanno introdotto, rispettivamente, le circostanze aggravanti e attenuanti per coloro che si sono resi responsabili delle violazioni dei predetti articoli 473 e 474.

16. Frode in commercio – art. 515 c.p.

L'operatore che cede all'acquirente una cosa diversa da quella pattuita incorre nel reato di frode

L'operatore che, nell'esercizio di un'attività di commercio o di somministrazione, cede all'acquirente una cosa diversa da quella pattuita, incorre nel reato di frode in commercio (esempio comune è la somministrazione di un bicchiere di "pepsi cola" invece di "coca cola" senza darne avviso al cliente).

Tale reato si concretizza anche con la sola esposizione sui banchi di vendita dei prodotti con segni mendaci che possono poi trarre in inganno i consumatori acquirenti, come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. III penale.

Con sentenza n. 11996 del 25 marzo 2011, la Corte ha stabilito "... ai fini della configurabilità del tentativo di frode in commercio non è necessaria l'effettiva messa in vendita del prodotto, essendo indicativa in tal senso la destinazione alla vendita del prodotto diverso per origine provenienza o quantità o qualità rispetto a quelle dichiarate o convenute (Cass. sez. II, 28 ottobre 2010, n. 41758) e non apparendo necessario l'inizio di una concreta contrattazione tra il cliente e l'esercente (Cass. sez. III, 18 novembre 2008, n. 6885), va anche ricordato, sulla base di giurisprudenza uniforme di questa Corte, **che integra l'ipotesi delittuosa in parola anche la mera esposizione sul banco vendita di prodotti con segni mendaci, indipendentemente dal contatto con la clientela** Invero uno dei dati qualificanti la condotta penalmente rilevante è dato proprio dalla diversa etichettatura della data di scadenza rispetto a quella originaria che implica la messa in vendita di aliud pro alio (v. anche Cass. s.u. 25 ottobre 2000, n. 28).....".

Il tentativo di frode scatta già quando l'etichetta mente

In conclusione **il tentativo di frode scatta già quando l'etichetta mente.**

La medesima tipologia di reato si rileva, altresì, nell'ipotesi che la data di scadenza sull'etichetta di prodotti alimentari non sia corretta, concretizzandosi l'ipotesi di tentata frode in commercio.

A tal proposito, il Tribunale prima e la Corte d'Appello poi hanno condannato un operatore commerciale per i reati di messa in commercio e

distribuzione di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione (art. 5, lett. b), legge n. 283/1962) e di frode in commercio (art. 515 c.p.).

Dall'ispezione effettuata nei locali dell'imputato furono raccolte, come prove, alcune etichette di prodotti alimentari giacenti nel cestino dei rifiuti, recanti una data di scadenza diversa e antecedente apposta sui prodotti, presumibilmente staccata e sostituita con etichette recanti date diverse e posteriori. A seguito della condanna di primo e secondo grado, il commerciante propose ricorso alla Corte di Cassazione.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 9276 del 9 marzo 2011, ha confermato la condanna dell'operatore, precisando che l'indicazione non corretta della data di scadenza dei prodotti alimentari fa scattare il tentativo di frode; in pratica, la Cassazione ha stabilito che **“perché scatti il reato è sufficiente aver esposto per il commercio dei prodotti con un'etichetta falsa”**. Il reato, cioè, si consuma a prescindere dall'effettiva messa in vendita del prodotto e da una concreta contrattazione tra il cliente e l'esercente. Condizione necessaria e sufficiente per integrare gli estremi del tentativo di frode in commercio è che la merce, comunque destinata alla vendita, riporti nelle etichette informazioni non veritiere sull'origine, la provenienza, la qualità, la quantità e la data di scadenza.

Necessita, qui, evidenziare che nel caso di condanna per frode in commercio, le sanzioni sono estremamente pesanti.

L'art. 515 del codice penale prevede, infatti, in caso di condanna, la reclusione fino a due anni o la multa fino a euro 2065,83.

La pena accessoria prevista per questa tipologia di reato è la perdita dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività commerciale, contemplati in origine dall'articolo 5, comma 2 del d.lgs. n. 114/1998, ed ora ricompresi nell'art. 71, del d.lgs. n. 59/2010.

Il comma 1 di tale articolo, infatti, stabilisce che:

“Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: [omissis]

c) coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione (da art. 314 a art. 360 c.p.: Tit. II Lb. II c. p; per uno dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio (da art. 499 a art. 518 c.p.; Tit. VIII Lb. II c.p.); per ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), emissione di assegni a vuoto (Legge 386/1990; d.lgs. 507/1999), insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.), bancarotta fraudolenta (art. 216, 223, 227 L. Fall.), usura (art. 644 c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), rapina (art. 628 c.p.)” [omissis]

L'art. 515 c.p. prevede in caso di condanna la reclusione fino a due anni

Nel caso di condanna definitiva, gli interessati **rischiano la chiusura dell'attività commerciale per più di cinque anni.**

Il citato art. 71, ai commi 3 e 4, dispone che:

“3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione” *[omissis]*

17. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine – art. 516 c.p.

La vendita o immissione in commercio di sostanze alimentari non genuine, come genuine, integra il reato in rubrica.

La Cassazione Penale, sezione III con la sentenza 1 ottobre 2004, n. 38671, ha evidenziato che: “Configura il reato di cui all'art. 516 c.p., la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, la vendita come carne fresca di puro suino contenente anche carne bovina, atteso che per sostanza alimentare non genuina deve intendersi anche quella che non contiene le sostanze ed i quantitativi previsti”.

In caso di condanna per violazione del presente articolo, si applicano anche le disposizioni dell'art. 71, del d.lgs. n. 59/2010, commi 1 e 3.

Si sottolinea che i delitti di cui ai predetti articoli 515 e 516 c.p. possono essere contestati non solo al titolare dell'esercizio, ma anche ai suoi dipendenti o collaboratori. Nel caso di frode in commercio commessa a vantaggio di enti, società o associazioni da parte di coloro che esercitano la funzione di amministratori, potrà essere applicata a tali enti una sanzione pecuniaria fino a € 774.500, salvo l'applicazione della sanzione penale, come stabilito dall'art. 25-*bis* del d.lgs. n. 231/2001 ⁽³⁸⁾, modificato dalla legge n. 99/2009 ⁽³⁹⁾.

(38) Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”; in G.U. n. 140 del 19 giugno 2001.

(39) Vedi nota sub 34.

18. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci – art. 517 del c.p.

Destinare alla vendita o mettere in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, la provenienza o la qualità dell'opera o del prodotto integra il reato di cui all'art. 517 del c.p.

Tale articolo trova applicazione anche nell'ipotesi di commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine, a tutela del marchio "made in Italy", ai sensi dell'art. 4, comma 49 della legge n. 350/2003.

La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che, per la configurabilità del reato di cui all'art. 517 c.p., non sono richiesti la registrazione o il riconoscimento di un marchio né, tantomeno, la sua effettiva contraffazione o la concreta induzione in errore dell'acquirente sul prodotto acquistato, essendo sufficiente la mera attitudine a trarre in inganno il consumatore sulle caratteristiche essenziali del prodotto (sez. III n. 23819, 9 giugno 2009 ed altre) e che il bene giuridico oggetto di tutela non è l'interesse dei consumatori o quello degli altri produttori, ma quello generale attinente all'ordine economico, tanto che la messa in vendita o in circolazione di prodotti con segni mendaci determina, di per sé, una lesione effettiva e non meramente potenziale della lealtà degli scambi commerciali (sez. III n. 2003 15 gennaio 2008).

Tali principi trovano peraltro riscontro nella collocazione del reato nel Codice Penale tra i delitti contro l'industria e commercio, diversamente da quelli di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni (articolo 473 codice penale) e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 codice penale) inseriti tra i delitti contro la fede pubblica.

In caso di condanna per violazione del presente articolo, si applicano anche le disposizioni dell'art. 71, del d.lgs. n. 59/2010, commi 1 e 3.

19. Truffa – art. 640 del c.p.

Diversamente, allorché l'operatore, sempre nell'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione, con artifici e inganni, induce il consumatore in errore, convincendolo ad acquistare un prodotto diverso da quello pattuito, assicurando per se stesso o altri un ingiusto profitto con danno altrui, si configura il reato di truffa, ex art. 640 del c.p.